

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto SAPI - PN/AIA/9

Revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 220 del 10 febbraio 2011, come modificata e prorogata, con i decreti n. 1802 del 30 luglio 2013 e n. 535 del 7 aprile 2015, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 3.1, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BUZZI UNICEM S.p.A. presso l'installazione sita nel comune di Travesio (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 220 del 10 febbraio 2011, con il quale è stata rilasciata, alla Società BUZZI UNICEM S.p.A. con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 26, (di seguito indicata come Gestore) l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto destinato alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), di cui al punto 3.1, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo, sito nel Comune di Travesio (PN), via Val Cosa, 2;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 30 luglio 2013, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 220/2011;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 309/2010, è stata prorogata fino al 10 febbraio 2023;

Vista la nota prot. n. 32664 del 13 dicembre 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato al Gestore:

a) che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 9 aprile 2013, la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 2013/163/UE del 26 marzo 2013, la quale stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

b) che l'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006 stabilisce che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

c) l'avvio del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro l'1 marzo 2017, un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, utilizzando la modulistica disponibile al sito internet regionale, specificando che il Gestore stesso, avendo comunicato nella "Relazione Annuale 2014", trasmessa con la nota datata 27 aprile 2015, (protocollo regionale n. 12026 del 4 maggio 2015), la sospensione temporanea delle attività produttive della cemeniteria di Travesio a causa della crisi economica che ha ridotto la domanda del mercato, può presentare, entro il medesimo termine, apposita richiesta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale, in luogo della documentazione relativa al riesame;

Vista la nota del 28 febbraio 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 8523, con la quale il Gestore:

1) ha comunicato:

a) che nulla è cambiato rispetto a quanto comunicato con la nota del 27 aprile 2015, essendo ancora ferma la produzione di clinker di cui al punto 3.1, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006;

b) di non essere in grado di presentare, entro il termine dell'1 marzo 2017, un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, in quanto non essendo l'impianto in esercizio da circa due anni e non essendo possibile prevedere la ripresa dell'attività a breve, risulta impossibile, al momento, descrivere i potenziali assetti impiantistici futuri, i loro impatti sulle matrici ambientali e le tecniche di riduzione degli stessi in conformità alle BAT di settore, che costituiscono oggetto del procedimento di riesame dell'AIA;

2) ha chiesto di presentare la documentazione per il riesame con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto a qualunque ripresa dell'attività, che sarà, appena fosse ipotizzabile, comunicata;

Vista la nota prot. n. 8725 dell'1 marzo 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato la Gestore che non è accoglibile la proposta di presentare la documentazione per il riesame con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto a qualunque ripresa dell'attività, in quanto non sono indicate date certe e definibili a breve;
- 2) ha concesso al Gestore una proroga d'ufficio fino al 31 marzo 2017, per la trasmissione della documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA o per la presentazione di apposita istanza di revoca dell'AIA stessa;

Vista la nota del 31 marzo 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 5 maggio 2017 ed assunta al protocollo regionale n. 19862 dell'8 maggio 2017, con la quale il Gestore:

- 1) ha ribadito di aver sospeso l'attività di produzione clinker a far data dal 4 maggio 2015 e di non essere in grado di prevedere la ripresa della stessa a breve e ha, conseguentemente, evidenziato l'impossibilità di dare avvio al procedimento di riesame dell'AIA, con l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;
- 2) ha preso atto che l'impossibilità di avviare il procedimento di riesame comporterà la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e ha precisato che, in caso di ripresa dell'attività di produzione clinker, presenterà una nuova istanza di AIA;

Vista la nota prot. n. 19906 dell'8 maggio 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato al Gestore l'archiviazione del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale avviato con la citata nota regionale prot. n. 32664 del 13 dicembre 2016;
- 2) ha invitato ad ARPA FVG a compiere una visita ispettiva presso l'installazione del Gestore al fine di effettuare tutti i controlli necessari ad accertare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza degli impianti;
- 3) ha precisato al Gestore che a seguito degli esiti della visita ispettiva sarà possibile adottare il provvedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2020, trasmesso con nota di PEC prot. n. 29111 /P /GEN/ PRA_PN del 2 ottobre 2020, acquisito dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 46874, con il quale ARPA FVG:

- 1) ha evidenziato che l'opificio, in stato di inattività dall'anno 2015, risulta gestito in maniera diligente ed ordinata, fatto che tranquillizza riguardo ad eventuali impatti ambientali che si possono verificare anche nelle condizioni di fermo impianto;
- 2) ha proposto, tenuto conto dell'avvio del cantiere di smontaggio degli impianti, che l'autorizzazione integrata ambientale mantenga la propria validità fino alla conclusione del cantiere stesso, posto che le acque di dilavamento meteorico delle superfici scoperte richiederanno la precauzione di prima pioggia;

Vista la nota prot. n. 1791 del 14 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto di quanto evidenziato da ARPA FVG nel Rapporto Conclusivo, ha chiesto al Gestore di inviare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, un cronoprogramma inerente l'attività di smantellamento degli impianti ed una descrizione dettagliata delle attività svolte sui piazzali, al fine di valutare la necessità di mantenere l'autorizzazione allo scarico;

Vista la nota datata 12 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 14390, con la quale il Gestore ha inviato

al Servizio competente, ad ARPA – SOS Parerei e supporto per le autorizzazioni ambientali e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione di cui alla richiesta regionale del 14 gennaio 2021;

Vista la nota prot. n. 17319 del 25 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, presa visione della documentazione fornita dal Gestore, nella quale, tra l'altro, viene precisato che gli scarichi idrici sono costituiti da acque meteoriche non contaminate e derivanti da aree sulle quali non viene svolta alcuna attività produttiva, ha comunicato che, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, non sono presenti scarichi di acque reflue di competenza del Servizio stesso;

Considerato che la cessazione definitiva dell'attività di cui al punto 3.1, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Produzione di clinker - cemento - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno), svolta dalla Società BUZZI UNICEM S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Travesio (PN), via Val Cosa, 2 e gli accertamenti effettuati da ARPA FVG consentono la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 220 del 10 febbraio 2011, come modificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 30 luglio 2013 e n. 535 del 7 aprile 2015;

DECRETA

Art. 1 – Revoca autorizzazione integrata ambientale

1. E' revocata l'autorizzazione integrata ambientale assentita con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 220 del 10 febbraio 2011, come modificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 30 luglio 2013 e n. 535 del 7 aprile 2015, rilasciata a favore della Società BUZZI UNICEM S.p.A. con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 00930290044.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Buzzi Unicem S.p.A., al Comune di Travesio (PN), ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/9

Decreto n. 1 802

Trieste, 30 LUG, 2013

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 220 del 10 febbraio 2011.

Società BUZZI UNICEM S.p.A..

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto n. 220 del 10 febbraio 2011, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società BUZZI UNICEM S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 3.1, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del d.lgs 152/2006 (Impianti destinati alla produzione di clinker - cemento - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito in Comune di Travesio (PN), via Val Cosa, 2;

Viste le note prot. n. 1/13/pfc/gf del 9 gennaio 2013 e prot. n. 21/2013/DB/PFC/gf del 23 maggio 2013, con le quali la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha:

- comunicato che causa la crisi economica, per l'anno 2013 vi sarà un forte decremento dei consumi di clinker e cemento e che pertanto la linea di cottura clinker sarà caratterizzata da un esercizio ridotto e discontinuo, con una produzione pari a circa il 33% della capacità produttiva autorizzata;

- chiesto, in considerazione delle ridotte ore di funzionamento dell'impianto e dell'oggettiva difficoltà a pianificare le rilevazioni analitiche, l'autorizzazione, limitatamente all'anno 2013, ad effettuare solo due campionamenti delle emissioni del forno E4 (polveri, HCl, HF, Hg, metalli pesanti, microinquinanti organici etc...);

Vista la nota prot. n. STINQ – 20477 – PN/AIA/9, trasmessa con posta elettronica certificata in data 14 giugno 2013, con la quale il Servizio competente ha:

- inviato ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone le citate note di richiesta di modifica da parte della Società Buzzi Unicem S.p.A. datate 9 gennaio 2013 e 23 maggio 2013;

- chiesto all'Agenzia regionale stessa, di esprimere il parere di competenza in merito alla richiesta di modifica del Piano di monitoraggio e controllo, di cui all'Allegato C, al decreto n. 220 del 10 febbraio 2011;

Vista la nota datata 26 giugno 2013, trasmessa con posta elettronica certificata, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha espresso parere favorevole alla richiesta di modifica formulata dalla Società;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui a decreto n. 220 del 10 febbraio 2011, così come richiesto dalla Società Buzzi Unicem S.p.A.;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore ed acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' modificata, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società BUZZI UNICEM S.P.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6A, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna n. 220 del 10 febbraio 2011.

Art. 2 - La Società, nel caso in cui venga effettuata attività di coincenerimento di rifiuti, **esegue, limitatamente all'anno 2013, i campionamenti** sulle emissioni del camino E4, previsti dal Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C, al decreto n. 220 del 10 febbraio 2011, con **frequenza semestrale**.

Art. 3 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 220 del 10 febbraio 2011.



DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 220

STINQ - PN/AIA/9

D.Lgs. n. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 3.1, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del d.lgs 152/2006 (Impianti destinati alla produzione di clinker - cemento - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno).

Società BUZZI UNICEM S.P.A..

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2007, n. 243 . – Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di

ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto inoltre l'articolo 19 della legge regionale 16/2008, per il quale lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nello stabilimento, è autorizzato fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Vista la delibera della Giunta regionale n. 3898 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state autorizzate, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 13 del d.p.r. 203/88, le emissioni in atmosfera di cui alle istanze di data 16 giugno 1989, 4 febbraio 1992 e 10 novembre 1997, relativamente al cementificio sito in Comune di Travesio (PN), via Stazione, 75, da parte della Società Buzzi Unicem S.p.a. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6;

Visto il decreto del Vicedirettore Centrale della Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici n. 898 del 3 giugno 2004, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di produzione cemento, calce e qualsiasi altro legante idraulico, sito in Comune di Travesio (PN), via Stazione, 75, da parte della Società Buzzi Unicem S.p.a.;

SCARICHI IDRICI

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 2049 del 5 ottobre 2007, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.a. con sede legale in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi, 6, è stata autorizzata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, allo scarico su Torrente Cosa, di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Comune di Travesio (PN), via Val Cosa, 2, fino al rilascio, da parte della Regione, dell'autorizzazione integrata ambientale e comunque non oltre quattro anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente Determinazione provinciale n. 1889 del 9 ottobre 2003 (8 ottobre 2011);

RIFIUTI

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 891 del 27 aprile 2006, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.a. con sede in

Casale Monferrato (AL), è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, per il periodo necessario all'esperienza dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e comunque per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 22 maggio 2006 e quindi sino al 21 maggio 2011, a proseguire l'attività di recupero tramite coincenerimento di rifiuti speciali pericolosi nel forno da cemento dell'impianto sito in Comune di Travesio (UD), via Stazione, 75;

Vista la nota del 11 maggio 1998, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.a. ha comunicato alla Provincia di Pordenone di esercitare le attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi (procedure semplificate), in osservanza dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 22/1997;

Vista la nota del 30 aprile 2003, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.a. ha comunicato alla Provincia di Pordenone il rinnovo della succitata comunicazione (procedure semplificate) del 11 maggio 1998;

Vista la nota del 28 giugno 2006, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.a. ha chiesto alla Provincia di Pordenone la modifica dei quantitativi di rifiuti riportati nelle precedenti comunicazioni, al fine di rispettare le soglie fissate dal decreto ministeriale 186/2006;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di produzione di clinker - cemento - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 30 novembre 2006;

Vista la domanda del 27 novembre 2006, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.a. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto di cui al punto 3.1, dell'Allegato I al decreto legislativo 59/2005 (Impianti destinati alla produzione di clinker - cemento - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito in Comune di Travesio (PN), via Val Cosa, 2;

Vista la nota del 29 novembre 2006, con la quale la Società ha specificato che il Comune di Travesio ha modificato, in data 4 gennaio 2006, il nome della via ove ha sede lo stabilimento della Società stessa, dando a via Stazione n. 75 la nuova denominazione di via Val Cosa n. 2;

Vista la nota prot. n. ALP.10-42091-PN/AIA/9 del 27 dicembre 2006, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Travesio, al Comune di Sequals, alla Provincia di Pordenone e all'ARPA FVG, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. ALP.10-42095-PN/AIA/9 del 27 dicembre 2006, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano

“Il Gazzettino” del 10 gennaio 2007, dell’annuncio previsto all’articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Vista la nota prot. n. ALP.10-4126-PN/AIA/9 del 1 febbraio 2007, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di inviare un’ulteriore copia della documentazione relativa all’istanza di AIA;

Vista la nota del 7 febbraio 2007, con la quale la Società ha trasmesso la copia di tutta la documentazione AIA già presentata;

Vista la nota prot. n. 2007.0010357 del 12 febbraio 2007, con la quale la Provincia di Pordenone ha fatto delle osservazioni relativamente alla documentazione AIA ricevuta;

Vista la nota prot. n. ALP.10-7089-PN/AIA/9 del 26 febbraio 2007, con la quale il Servizio competente ha inviato all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, l’ulteriore copia della documentazione AIA fornita dalla Società;

Vista la nota del 7 settembre 2007, con la quale la Società ha comunicato che il dott. Veglia Massimo, è subentrato, quale gestore dell’impianto IPPC, al dott. Orighi Andrea;

Vista la nota prot. n. 2007.0078720 del 10 dicembre 2007, con la quale la Provincia di Pordenone ha trasmesso la domanda della Società del 8 gennaio 2007, diretta a richiedere l’autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera per la modifica dell’impianto (articolo 269, comma 8, del decreto legislativo 152/2006), consistente nella realizzazione di un impianto di dosaggio dell’idrossido di calcio, con conseguente nuovo punto di emissione collegato all’impianto di depolverazione del silo di stoccaggio dell’idrossido di calcio;

Vista la nota del 31 marzo 2008, con la quale la Società ha comunicato:

- di aver implementato idonee misure tecniche ed organizzative per prevenire e ridurre le incidenze ambientali ascrivibili alla propria attività produttiva, secondo i livelli prestazionali proposti dalle BAT – Best Available Techniques dell’industria del cemento europea (cfr. BRef IPTS Siviglia del dicembre 2001);
- che vengono realizzati, nelle more della conclusione del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, gli interventi tecnici di adeguamento alle BAT settoriali, secondo le tipologie e le previsioni temporali dettagliatamente descritte e riportate nella tabella di cap. 11 della Relazione tecnica allegata all’istanza di AIA;
- che nell’Unità produttiva è attivo il Piano di monitoraggio e controllo previsto dall’articolo 32 bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31, attraverso la sistematica applicazione delle procedure ed istruzioni di controllo operativo, implementate con il sistema di gestione ambientale, conformemente ai requisiti delle norme tecniche UNI EN ISO 14001;

Vista l’istanza del 6 giugno 2008, con la quale la Società ha chiesto, ai sensi dell’articolo 269, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal nuovo impianto di depolverazione della linea di trasporto del clinker (rif. Camino n. E5);

Vista la nota prot. n. ALP.10-23112-PN/AIA/9 del 11 agosto 2008, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società:

- di aggiornare la documentazione AIA già trasmessa, in modo tale che la stessa ricomprenda

anche il nuovo impianto di depolverazione di cui alla succitata istanza del 6 giugno 2008;

- di inviare l'aggiornata documentazione in numero di 9 copie;

Vista la nota del 9 settembre 2008, con la quale la Società ha trasmesso, in numero di 9 copie, la documentazione AIA debitamente aggiornata;

Vista la nota prot. n. ALP.10-28304-PN/AIA/9 del 8 ottobre 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Travesio, al Comune di Sequals, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione AIA aggiornata fornita dalla Società;

Vista la nota prot. n. 55/08/gf del 10 dicembre 2008, con la quale la Società ha inviato la Dichiarazione del gestore dell'impianto e la quietanza di avvenuto pagamento per l'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. 3/09/PFC/gf del 20 gennaio 2009, con la quale la Società ha comunicato che la quantità necessaria di messa in riserva massima (R13) per il rifiuto CER 10.01.05 (gessi chimici da desolforazione di affluenti liquidi e gassosi) è variata da 30 tonn. a 60 tonn. e che tale variazione della messa in riserva si è resa necessaria al fine di ottimizzare la logistica;

Vista la nota del 22 gennaio 2009, con la quale la Società ha inviato, in numero di 9 copie, documentazione tecnica integrativa riguardante la nuova disposizione delle aree di stoccaggio dei rifiuti effettivamente destinati al riutilizzo;

Vista la nota prot. n. 2009.0014154 del 23 febbraio 2009, con la quale la Provincia di Pordenone:

- ha comunicato che in esito alla nota della Società del 20 gennaio 2009, che si riferisce alla variazione del quantitativo di messa in riserva dei rifiuti CER 10.01.05, ritiene che possa essere applicato l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 16/2008;

- ha segnalato che in considerazione del fatto che il citato codice CER 10.01.05, rientra nelle procedure semplificate di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 e che la variazione comunicata non costituisce modifica sostanziale dell'attività, la Provincia stessa non emetterà provvedimenti, limitandosi ad inserire l'informazione nel Registro di cui all'articolo 216;

- trasmette la nota prot. n. 25/08/PFC/gf del 28 aprile 2008, con la quale la Società ha comunicato alla Provincia di Pordenone di non ritenere necessario inviare la domanda di rinnovo della comunicazione per l'attività di recupero rifiuti (procedure semplificate), in quanto, come previsto dal d.l. n. 180/2007, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 59/2005, per i quali sia stata presentata nei termini, la domanda di autorizzazione integrata ambientale, possono proseguire la propria attività fino alla data di rilascio dell'AIA medesima;

Vista la nota prot. n. ALP.10-6311-PN/AIA/9 del 3 marzo 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Travesio, al Comune di Sequals, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione integrativa riguardante le aree di stoccaggio dei rifiuti destinati al riutilizzo;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 28 aprile 2009, dal quale risulta che:

- viene effettuata la presentazione dell'attività svolta dalla Società;

- viene data lettura della nota del 28 aprile 2009, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato delle osservazioni e chiesto delle integrazioni;

- viene data lettura della nota prot. n. 2033/09/SA – PA/26 del 23 aprile 2009, con la quale

l'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha formulato delle osservazioni e chiesto delle integrazioni;

- il rappresentante dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" chiede che la Società indichi i tempi necessari per l'entrata in funzione del sistema di trattamento acque di prima pioggia ed i tempi, le modalità e l'elenco degli Enti interessati dalla eventuale comunicazione giornaliera dei dati delle emissioni atmosferiche;
- il rappresentante dell'AATO prende atto che il refluo industriale non viene recapitato in pubblica fognatura e che pertanto non ha competenza al rilascio delle relative autorizzazioni;
- la Conferenza di servizi chiede alla Società di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del Verbale della Conferenza stessa, in numero di 8 copie, un testo coordinato contenente le integrazioni richieste e le modifiche successivamente apportate;
- la Conferenza di servizi conviene di aggiornare i propri lavori, in attesa della documentazione che la Società dovrà presentare;

Vista la nota prot. n. 40/MV/PFC/gf del 6 luglio 2009, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. ALP.10-22194-PN/AIA/9 del 17 agosto 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Travesio, al Comune di Sequals, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione presentata dalla Società con la succitata nota del 6 luglio 2009;

Vista la nota prot. n. 52/09/PFC/gf del 4 settembre 2009, con la quale la Società ha comunicato al Comune di Travesio di ritenere non necessario provvedere alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi idrici nel sottosuolo n. 4895 del 14 settembre 2006, in quanto la Società stessa, avendo chiesto, nei termini, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, può proseguire, come previsto all'articolo 1, della legge regionale 16/2008, la propria attività fino al rilascio dell'AIA medesima;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 27 maggio 2010, dal quale risulta che:

- viene acquisita agli atti la nota prot. n. 38109/ISP. del 26 maggio 2010, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", comunica di non rilevare motivi o pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- viene acquisita agli atti la nota prot. n. 2010.0045590 del 27 maggio 2010, con la quale la Provincia di Pordenone, esaminata la pratica in argomento, comunica l'impossibilità a partecipare alla Conferenza di servizi e trasmette il parere di competenza;
- il rappresentante della Regione illustra la relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente;
- il rappresentante della Società:

- 1) fa presente, riguardo alle emissioni in atmosfera, che il forno di cottura del clinker rispetta tutti i limiti previsti dal decreto legislativo 133/2005, ad eccezione di quelli fissati per i parametri sostanze organiche volatili ed ossidi di zolfo;
- 2) precisa che tali inquinanti sono riferibili alla composizione della materia prima, in particolare della marna, e non sono riconducibili alla qualità dei combustibili utilizzati;
- 3) chiede pertanto la deroga ai valori limite di emissione per tali parametri proponendo i valori di 60 mg/Nmc per le sostanze organiche volatili e di 600 mg/Nmc per gli ossidi di zolfo;
- 4) dichiara, riguardo al limite del monossido di carbonio, di aver applicato la miglior tecnologia

disponibile riuscendo a garantire un valore limite di emissione di 750 mg/Nmc;

- la Conferenza di servizi accoglie le proposte della Società in merito ai valori per i parametri SOT e Ossidi di Zolfo;
- la Conferenza di servizi, a seguito di ampia e approfondita discussione, integra e modifica, conformemente a quanto discusso e deciso in tale sede, la Relazione istruttoria presentata dal Servizio competente;
- la Conferenza di servizi approva la Relazione istruttoria come integrata e modificata;

Preso Atto che la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e l'AATO "Occidentale", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 27 maggio 2010;

Vista la nota prot. n. ALP.10-35366-PN/AIA/9 del 31 maggio 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 27 maggio 2010;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 2599/2010/SA-PA/26 del 9 giugno 2010, con la quale l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone ha formulato, in relazione alle decisioni prese in sede di seconda seduta di Conferenza di servizi svoltasi in data 27 maggio 2010, delle richieste di modifica riguardanti:

- l'inserimento, nel primo capoverso del punto 4.2 SCARICHI IDRICI della Relazione istruttoria approvata in sede di Conferenza di servizi, del parametro pH, fra quelli da rispettare;
- l'inserimento nella Tabella 5 – Inquinanti monitorati, del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO contenuto nella Relazione istruttoria approvata in sede di Conferenza di servizi, di tutti i parametri relativi ai metalli di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 31/10/PFC/gf del 15 giugno 2010, con la quale la Società ha chiesto che venga modificata la periodicità dei controlli delle emissioni in atmosfera (da quadrimestrale ad annuale a seconda dei combustibili utilizzati) e che venga conseguentemente corretta la Tabella 2 – Inquinanti monitorati, del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO contenuto nella Relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. ALP.10-39501-PN/AIA/9 del 22 giugno 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Travesio, al Comune di Sequals, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale", le richieste di modifica della Società di cui alla succitata nota del 15 giugno 2010;

Vista la nota prot. 2010.0059958 del 22 luglio 2010, con la quale la Provincia di Pordenone ha assentito, nel rispetto di precisi vincoli operativi, alla modifica della periodicità dei controlli delle emissioni in atmosfera;

Vista la nota prot. n. 3644/2010/SA-PA/26 del 5 agosto 2010, con la quale l'ARPA

Dipartimento Provinciale di Pordenone ha:

- concordato di modificare, come proposto dalla Società, la Tabella 2 – Inquinanti monitorati, del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO contenuto nella Relazione istruttoria, inserendo la norma di riferimento per lo SME UNI EN 14181:2005, al posto della norma UNI EN 14181:2001;
- proposto che la prescrizione relativa ai controlli alle emissioni in atmosfera (E4 forno, molino crudo, raffreddatore clinker) mantenga cadenza quadrimestrale in presenza di coincenerimento e prenda invece cadenza annuale qualora vengano utilizzati, consecutivamente per oltre un anno, combustibili tradizionali;

Vista la nota prot. n. 43/MV/PFC/gf del 4 agosto 2010, con la quale la Società ha trasmesso un aggiornamento documentale consistente in una planimetria inerente la realizzazione di un nuovo camino per la linea di cottura clinker, già schematicamente descritto nella documentazione presentata in allegato alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. ALP.10 - 53360 – PN/AIA/9 del 3 settembre 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di:

- fornire, in numero di 9 copie, ad integrazione di quanto già trasmesso con la citata nota del 4 agosto 2010, un nuovo elaborato grafico che, oltre a riportare la nuova ciminiera, descriva le parti di impianto adiacenti, come riportate nella TAV n. 1 - (disegno n. AIA_TRAV_001) – Emissioni convogliate, già presentata in allegato alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- fornire, in numero di 9 copie, una relazione di dettaglio inerente la costruzione del nuovo camino della linea clinker, unitamente ad una illustrazione fotografica ("rendering") dell'inserimento della nuova opera nell'attuale struttura dell'impianto;

Vista la nota prot. n. 48/10/PFC/gf del 23 settembre 2010, con la quale la Società ha comunicato, in relazione alle operazioni di recupero rifiuti effettivamente destinati al riutilizzo, che:

- lo stoccaggio del rifiuto CER 10.01.05 (gessi chimici da desolforazione di affluenti liquidi e gassosi) viene effettuato in una diversa vasca del "capannone materie prime";
- la variazione della vasca utilizzata per lo stoccaggio del citato rifiuto CER 10.01.05 è necessaria al fine di ottimizzare la logistica e la viabilità interna dello stabilimento;
- rimangono comunque invariate le quantità e le modalità di stoccaggio ed utilizzo del rifiuti in argomento;

Vista la nota prot. n. 49/MV/PFC/gf del 6 ottobre 2010, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione richiesta dal Servizio competente con la citata nota del 3 settembre 2010;

Vista la nota prot. n. STINQ - 63283 – PN/AIA/9 del 4 novembre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Travesio, al Comune di Sequals, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale e all'Autorità d'Ambito Territoriale ottimale "Occidentale", la documentazione inerente la realizzazione di un nuovo camino per la linea di cottura clinker fornita dalla Società;

Vista la nota prot. n. STINQ - 63888 – PN/AIA/9 del 10 novembre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Travesio, al Comune di Sequals, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale e all'Autorità d'Ambito Territoriale ottimale "Occidentale", la citata nota della Società del 23 settembre 2010 e la planimetria allegata alla nota stessa, inerenti la variazione della vasca utilizzata per lo stoccaggio del rifiuto CER 10.01.05;

Preso Atto che la Società Buzzi Unicem S.p.a. presta, per l'attività di recupero tramite il coincenerimento di rifiuti speciali pericolosi, a favore del Comune di Travesio, con Fideiussione n. 022835 del 22 giugno 2006, rilasciata dalla Banca Popolare di Novara S.p.a. con sede legale in Novara, via Neuroni, 12, una garanzia finanziaria del valore di € 259.600,159, (duecentocinquantanovemilaseicento/159) ed avente validità fino al 21 maggio 2011;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'autorizzazione medesima è rinnovabile ogni sei anni;

Visto il certificato n. 03032A di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), emesso il 29 ottobre 2008, dalla Società ICMQ S.p.a. con sede in Milano, via De Castillia, 10, a favore della Società Buzzi Unicem S.p.a. per l'attività di "Produzione di cemento e leganti idraulici attraverso le fasi di ricevimento e stoccaggio materie prime, correttivi e combustibili, frantumazione materie prime, essicca-macinazione miscela cruda, omogeneizzazione farina, cottura clinker, macinazione clinker e costituenti per cemento, deposito cemento in sili, insacco e pallettizzazione, spedizione cemento (sfuso e in sacco)", svolta presso il sito operativo di Travesio (PN), via Stazione, 75;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 3.1, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del d.lgs 152/2006 (Impianti destinati alla produzione di clinker - cemento - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito in Comune di Travesio (PN), via Val Cosa, 2, da parte della Società BUZZI UNICEM S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6.

Art. 2 - L'autorizzazione integrata ambientale comprende:

- l'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera;
- l'autorizzazione agli scarichi idrici;
- l'autorizzazione all'attività di messa in riserva (R13);
- l'autorizzazione all'attività di recupero tramite il coincenerimento di rifiuti speciali pericolosi.

Art. 3 - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti di seguito indicati:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- delibera della Giunta regionale n. 3898 del 15 dicembre 2000;
- decreto del Vicedirettore Centrale della Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici n. 898 del 3 giugno 2004;

SCARICHI IDRICI

- Determinazione del Dirigente del Settore tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 2049 del 5 ottobre 2007;

RIFIUTI

- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 891 del 27 aprile 2006.

Art. 4 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 6 (sei) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 5 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**Allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 6 - Per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve applicare quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - La Società proroga la validità della Fideiussione bancaria n. 022835 del 22 giugno 2006, come citata in premessa, fino alla scadenza della presente autorizzazione integrata ambientale. Copia della proroga della garanzia finanziaria deve essere trasmessa alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 8 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 9 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 10 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 11 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da

adottare.

Art. 12 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 13 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 14 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 14 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 16 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 14 del presente decreto.

Art. 17 - La Società, in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001: 2004,

- a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, alla Provincia di Pordenone e al Comune di Travesto (PN), il rinnovo (triennale) del certificato n. 03032A di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), emesso il 29 ottobre 2008, dalla Società ICMQ S.p.a. con sede in Milano, via De Castillia, 10;
- b) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, alla Provincia di Pordenone e al Comune di Travesto (PN), la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca del certificato stesso.

Art. 18 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 19 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 20 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **10 FEB. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La Società BUZZI UNICEM S.p.a. sorge nei Comuni di Travesio e Sequals con stabilimento in via Val Cosa n.2. La Cementeria, in attività fin dal 1971, occupa un'area di circa 65.000 mq, destinata dal PRG del Comune di Travesio ad attività di tipo industriale; una piccola parte del sito, destinata ad aree verdi, ricade sotto il Comune di Sequals.

CICLO PRODUTTIVO

Il processo di fabbricazione del cemento consiste fondamentalmente in una serie di reazioni ad alta temperatura, tra materie prime naturali contenenti calce, silice, ossido ferrico e composti minori, che conducono alla formazione del prodotto intermedio denominato "clinker".

Il clinker, prodotto dal forno di cottura a circa 1450° sotto forma granulare sinterizzata, è costituito dalle fasi minerali (in parti cristalline ed in parte vetrose) principalmente di silicati, alluminati ed allumino ferriti di calcio e di piccole quantità di ossido di calcio e magnesio, solfato di sodio, potassio e calcio.

Il cemento, nei diversi tipi e classi previsti dalla norma tecnica, si ottiene mediante riduzione in polvere finissima di una miscela di clinker, gesso ed altri costituenti specifici (calcare, loppa d'altoforno, ceneri volanti, etc.).

Il cemento, opportunamente dosato e miscelato con aggregati ed acqua, deve essere in grado di produrre una malta o un calcestruzzo capace di conservare la lavorabilità per un tempo sufficiente a raggiungere, dopo determinati periodi, livelli di resistenza meccanica prestabiliti, nonché possedere una stabilità di volume a lungo termine.

L'indurimento idraulico del cemento è dovuto all'idratazione dei silicati di calcio e di altri composti chimici, per esempio gli alluminati; i cementi sono costituiti da piccoli granuli singoli di materiali differenti, ma di composizione statisticamente omogenea.

Nella Cementeria sono individuabili le seguenti fasi/reparti produttivi e servizi:

Frantumazione materie prime

Trasporto calcare-marna

Stoccaggio e preomogeneizzazione del calcare e della marna

Prelievo e dosaggio delle materie prime per la preparazione della miscela cruda

Essiccazione e macinazione della miscela cruda

Trasporto e omogeneizzazione della farina

Forno di cottura clinker

Trasporto, stoccaggio e distribuzione clinker

Ricevimento, stoccaggio e distribuzione correttivi per cementi

Macinazione cemento

Deposito cemento

Insacco, pallettizzazione e spedizione cemento in sacchi

Spedizione cemento sfuso

Spedizione clinker

Servizi ausiliari :

– Ricevimento, stoccaggio, trasporto ed essiccazione-macinazione del combustibile solido in pezzatura e stoccaggio del polverino carbone

– Ricevimento e distribuzione dei combustibili non convenzionali

– Ricevimento e distribuzione metano

– Trasporto, ricevimento, preriscaldamento e distribuzione dell'olio combustibile

- Trasporto materiali ausiliari
- Trasformazione e distribuzione energia elettrica
- Produzione aria compressa

Servizi generali:

- Uffici, portineria, mensa, servizi igienici e spogliatoi
- Laboratorio analisi chimiche e prove fisico-meccaniche
- Magazzino per materiali di ricambio e di consumo
- Pulizie industriali e movimentazione interna
- Manutenzione impianti (officine elettriche e meccaniche)
- Deposito e distribuzione carburanti e olio diatermico
- Centrali termiche ad uso riscaldamento (a metano)
- Approvvigionamento idrico e distribuzione
- Viabilità interna ed aree verdi

La capacità produttiva massima è pari a 360.000 t/anno di clinker.

L'impianto è dimensionato per una produzione massima di 1.100 t/giorno di clinker

EMISSIONI

Emissioni atmosferiche

Le emissioni in atmosfera della Cementeria sono riconducibili a due distinte tipologie: emissioni convogliate e diffuse.

1) Emissioni convogliate

Le attività più significative che generano le emissioni in atmosfera sono:

- Essiccazione e macinazione crudo
- Trasporto e stoccaggio farina
- Estrazione farina, alimentazione e cottura clinker
- Scarico forno
- Stoccaggio e distribuzione clinker
- Macinazione cemento
- Trasporto e stoccaggio cemento
- Insacco cemento
- Carico cemento sfuso
- Stoccaggio e macinazione carbone

Oltre alle emissioni in atmosfera sopra elencate, sono presenti emissioni non soggette a autorizzazione ed emissioni poco significative provenienti dalle caldaie destinate al riscaldamento degli uffici e alla produzione di acqua calda per usi civili, dalle aree di saldatura delle officine e dal condizionamento ed aerazione di locali (cabine elettriche, ecc.)

2) Emissioni diffuse e fuggitive

Emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione dei materiali all'aperto e le emissioni fuggitive derivanti dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti petroliferi e soluzione acquosa dell'urea (SNCR).

Riferimenti autorizzativi:

Con delibera n. 3898 dd. 15/12/2000 sono state autorizzate le emissioni in atmosfera.

Con decreto 898 PN INAT 386/3 dd. 03/06/2004 è stata autorizzata una modifica sostanziale

Scarichi idrici

Le acque reflue possono essere ricondotte a due tipologie principali:

- acque reflue dei servizi igienico-sanitari;
- acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali, tettoie e strade interne.

Ciclo Produttivo - Raffreddamento

L'acqua utilizzata per fini tecnologici non dà origine ad alcuno scarico nel corpo idrico recettore, essendo completamente recuperata e successivamente riciclata, senza aver subito alterazioni.

Laboratorio

Le analisi chimico-fisiche delle materie prime e di cementi prodotti vengono eseguite utilizzando sostanze basiche ed acide, comunque in quantità modeste.

Gli scarichi dei reflui di laboratorio vengono raccolti in fusti e smaltiti periodicamente da Ditta Autorizzata.

Servizi igienico-sanitari

Le acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalla mensa sono trattate in fosse tipo Imhoff e in condensa grassi, nelle quali vengono fatti sedimentare i liquami e le acque chiarificate, disperse in pozzi perdenti (con autorizzazione comunale).

Acque meteoriche

Le acque meteoriche, raccolte dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici impermeabili del sito (strade e piazzali interni) di prima e seconda pioggia, vengono trattate in apposito impianto prima dello scarico nel corpo idrico ricettore (Torrente Cosa).

Riferimenti autorizzativi:

Autorizzazione allo scarico su Torrente Cosa di acque meteoriche di dilavamento e di acque industriali della Provincia di Pordenone n.1889 dd.09.10.2003.

Autorizzazione allo scarico nel sottosuolo del Comune di Travesio n.4895 dd.14.09.2006.

Emissioni sonore

Nell'unità produttiva a ciclo continuo sono presenti numerose sorgenti di rumore fisse e mobili quali mezzi per la movimentazione delle materie prime.

Periodicamente vengono effettuate indagini fonometriche che attestano il rispetto dei limiti di legge.

La Società ha presentato la valutazione impatto acustico.

Rifiuti

L'attività che maggiormente influenza la produzione di rifiuti è la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

I reagenti, peraltro minimali, utilizzati nel laboratorio di analisi materie prime, combustibili tradizionali, rifiuti e cementi vengono conferiti per lo smaltimento a Ditte autorizzate (e denunciati su MUD).

Sono previste aree/contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti, dislocate in punti significativi del sito industriale ed opportunamente segnalate.

All'interno dell'Unità Produttiva, le potenziali sorgenti di contaminazione del suolo sono rappresentate dai serbatoi e depositi fuori terra. I serbatoi ed i depositi sono utilizzati per lo stoccaggio di combustibili e sostanze liquide impiegate sia nel processo produttivo e nelle attività di supporto, sia nella manutenzione dei mezzi e degli impianti.



ALLEGATO A



MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Si riportano di seguito le migliori tecniche disponibili "Reference Document on BAT in the cement and lime manufacturing industries" (IPTS – Dicembre 2001) per l'industria del cemento italiana e le corrispondenti tecniche impiegate dall'azienda.

Aspetto	Obiettivo	BREF	Tecniche impiegate dall'azienda	Applicazione
6.1 Consumo materie prime	Riduzione del consumo di materie prime	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di rifiuti per recupero di materia ed energia. - Riciclo della polvere captata dai presidi tecnici di abbattimento. 	<p>L'azienda adotta quanto previsto dalle BREF.</p> <p>Nota: L'azienda è autorizzata per il recupero di energia .</p>	Applicato
6.2 Consumo di energia termica	Riduzione del consumo di energia termica	<ul style="list-style-type: none"> - Le linee di cottura costituite da forni con preriscaldatore a cicloni a cinque stadi e precalcinatore rappresentano lo standard attuale per i nuovi impianti. Questa configurazione ha un consumo di 2.900-3.200 MJ/t di clinker [Rapporto Cembureau, 1997]. - Raffreddatori di clinker dell'ultima generazione con conseguente recupero di calore. - Recupero di calore dei gas esausti. 	<p>La linea di cottura è costituita da un forno con preriscaldatore a cicloni a quattro stadi e precalcinatore.</p> <p>Il consumo specifico è attualmente di 3.300-3.400 MJ/t di clinker</p> <p>Il recupero di calore dei gas esausti viene sfruttato per essiccare il materiale al mulino del crudo e quota parte del calore del raffreddatore del clinker viene usato per essiccare il carbone.</p>	Applicata (impianto esistente)

6.2 Consumo di energia elettrica	Riduzione del consumo di energia elettrica	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi automatici di gestione dell'energia. - Uso di apparecchiature di macinazione e di altre apparecchiature elettriche ad elevato rendimento energetico (rulli di macinazione ad alta pressione, azionamenti e velocità variabile per i ventilatori, ecc.). 	<ul style="list-style-type: none"> - Azionamenti a velocità variabile (inverter) per i ventilatori. - Il nuovo separatore del mulino cemento 1 del 2005 ha portato gli impianti di macinazione ai migliori standard di efficienza energetica. 	Applicata
6.3 Scelta del processo	Riduzione del consumo energetico e delle emissioni	Per i nuovi impianti e le modifiche sostanziali, la migliore tecnica disponibile per la produzione del clinker di cemento è il forno a via secca, con preriscaldatore multistadio e precalcinatore.	Viene utilizzato il sistema a via secca con preriscaldatore a quattro stadi e precalcinatore con aria terziaria.	Applicata

6.4 Tecniche generali				
6.4.1 Ottimizzazione del controllo di processo		<p>Stabilizzazione dei parametri di processo Omogeneizzazione della miscela del crudo, garanzia del dosaggio uniforme del carbone, miglioramento del funzionamento del raffreddatore Sistema gravimetrico di alimentazione del combustibile solido Controllo del tenore di ossigeno volto alla riduzione degli NOx da realizzarsi anche con la riduzione della temperatura di fiamma, nonché al minore consumo di combustibile e con la presenza di zone riducenti nel forno La riduzione di SO₂ è correlabile all'abbassamento della temperatura della fiamma ed all'atmosfera ossidante del forno</p>		Applicata
6.4.2 Scelta del combustibile e delle materie prime	Riduzione delle emissioni	<p>Limitazione del contenuto di zolfo, azoto, metalli, composti organici Limitazione del contenuto di cloro Riduzione del contenuto di clinker nel cemento (max 80-85%) attraverso l'aggiunta di <i>filler</i>.</p>		Applicata

6.5 Tecniche per il controllo delle emissioni di NOx	Riduzione delle emissioni di NOx	Raffreddamento della fiamma Bruciatore "Low NOx" Combustione a stadi Clinker mineralizzato SNCR		Applicata
6.6 Tecniche per il controllo delle emissioni di SO2	Riduzione delle emissioni di SO2	Aggiunta di adsorbenti Scrubber a via secca Scrubber a via umida Carboni attivi	Aggiunta di adsorbenti (idrossido di calcio)	Applicata
6.7 Tecniche per il controllo delle polveri (forno, raffreddatore clinker, mulini cemento)		Precipitatori elettrostatici Filtri a tessuto		Applicata
6.7 Tecniche per l'abbattimento delle polveri diffuse (stoccaggio e movimentazione materie prime e combustibile, circolazione mezzi)		Protezioni antivento dei cumuli di materiali stoccati all'aperto Nebulizzazione di acqua e sostanze chimiche idonee Pavimentazione, lavaggio e pulizia delle strade Sistemi aspiranti mobili e fissi Captazione e depolverazione con filtri a tessuto Stoccaggio al coperto con sistemi di movimentazione automatici	Eliminazione dei cumuli all'aperto	Applicata

6.8 Contenimento delle altre emissioni atmosferiche				
	6.8.1 Ossidi di carbonio (CO, CO ₂)	Materie prime con basso tenore di sostanze organiche Utilizzo di combustibili alternativi Riduzione dei consumi termici Riduzione del contenuto di clinker nel cemento, sostituito da materiali di adeguate proprietà idrauliche Razionalizzazione ed automazione del processo, con sistematico monitoraggio dei parametri di esercizio e delle emissioni		Applicata
	6.8.2 Composti e microinquinanti organici	Immissioni in forno di materiali con basso tenore di COV e alogeni	Vincolata alla natura della materia prima	Applicata compatibilmente con la materia prima utilizzata
	6.8.3 Metalli	Immissione in forno di materiali contenenti bassi tenori di metalli volatili Interruzione del ciclo (scarico delle polveri raccolte nell'unità filtrante) Adeguate depolverazione dei fumi Abbassamento della temperatura dei fumi Adsorbimento su carboni attivi		Applicata ad eccezione dell'utilizzo dei carboni attivi

6.9 Odori		Alimentazione nella zona calda del forno Utilizzo di carboni attivi		Applicata
6.11 Rumore	Riduzione del rumore emesso	Uso di macchinari a bassa emissività sonora Dotare i ventilatori e le apparecchiature rumorose di silenziatori o di rivestimenti fonoassorbenti o fonoisolanti Apparecchiature montate su supporti antivibranti Adozione di comandi e misure a distanza Installazione di cabine insonorizzate Verifica degli isolamenti degli impianti di ventilazione e la presenza di giunti elastici Macchine operatrici con cabine insonorizzate e climatizzate Fonoisolamento delle carcasse e tubazioni di mandata dei ventilatori Lubrificazione automatica degli impianti di trasporto metallici del calcare e del clinker e delle macchine di ripresa del reparto premo	Le maggiori fonti di rumore, quando possibile, sono state collocate all'interno di fabbricati. I più recenti sono stati costruiti con tecniche atte a ridurre la trasmissione del rumore verso l'esterno. Sono stati inoltre eseguiti nel tempo lavori di insonorizzazione come: barriere antirumore Da alcuni anni i compressori, i ventilatori, ecc. vengono acquistati, quando la tecnica lo consente, già insonorizzati (cabine).	Applicata
Scarichi idrici	Riduzione dell'acqua impiegata nel processo	Riutilizzo acque di raffreddamento.	A partire dal 2003 si è provveduto a riciclare tutte le acque di raffreddamento.	Applicata

Acque meteoriche		Collettamento scarico in corpo idrico, eventuale trattamento di decantazione e di disoleazione.	Collettamento scarico in corpo idrico, trattamento di decantazione e di disoleazione delle acque di dilavamento delle superfici impermeabili e delle tettoie	Applicata
Rifiuti	Riduzione dei rifiuti prodotti	Adeguati interventi tecnici e gestionali (il processo di produzione del cemento non origina emissioni solide, non produce scarti né rifiuti; tutta la polvere captata dai presidi tecnici di filtrazione può essere reintrodotta nel ciclo produttivo).	La polvere captata dai presidi tecnici di filtrazione viene reintrodotta nel ciclo produttivo. Al fine di ridurre ulteriormente i rifiuti prodotti, tutto il materiale inerte derivante dalle operazioni di pulizia delle macchine e dei reparti viene riciclato nel ciclo produttivo.	Applicata

ALLEGATO B



L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata alla Società Buzzi Unicem S.p.A. relativamente allo stabilimento di Travesio a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di emissione E4 (forno, molino crudo, raffreddatore clinker)

Per il punto di emissione E4 del forno per la produzione di clinker di cemento devono essere rispettati tutti i limiti previsti dall'allegato 2 punto 2 del decreto legislativo 133/2005 e s.m.i..

Ai sensi dell'Allegato 2, paragrafo 2.1 del decreto legislativo 133/2005 vengono autorizzate deroghe per i parametri COT e SO₂.

I valori limite e le prescrizioni indicate devono essere rispettati anche in assenza di coincenerimento.

- a) In particolare i valori limite totali di emissione come media giornaliera sono quelli di seguito individuati:

E4 (forno, molino crudo, raffreddatore clinker) <i>Valori medi giornalieri – tenore di ossigeno del 10 %</i>	
Polveri totali	30 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	60 mg/Nm ³
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	1 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO ₂)	800 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	600 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	750 mg/Nm ³

- b) I valori limite totali di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato 1, paragrafo A, punto 3 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 1 h) e punto 4 (ottenuti tramite campionamento di 8 h), riferiti a un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso del 10% in volume, sono quelli fissati nei suddetti punti del D.Lgs. 133/05 e s.m.i.; essi devono essere misurati con cadenza quadrimestrale, in presenza di coincenerimento, ed annuale qualora si utilizzino combustibili tradizionali per oltre un anno.
- c) Qualora la Società abbia in programmazione di far funzionare l'impianto unicamente con combustibili tradizionali (senza l'apporto di rifiuti), deve essere data comunicazione, con congruo anticipo, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune ed all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale".

Punti di emissione:

1 (frantumazione), 2 (omogeneizzazione farina), 8 (molino carbone), 14 (molino cemento 1), 15 (molino cemento 2)

Polveri totali	20 mg/Nm ³
----------------	-----------------------

Punti di emissione:

E3 (silo idrossido di calcio), **E5** (trasporto clinker), **6** (trasporto carbone grezzo), **7** (silo polverino carbone), **9** (trasporto polverino carbone a precalcinatore), **10** (trasporto polverino carbone a forno), **11** (trasporto clinker), **12** (trasporto clinker), **13** (silo clinker), **16** (molino cemento linea 1), **17** (molino cemento linea 2), **18** (silo cemento 1), **19** (silo cemento 2), **20** (silo cemento 3), **21** (silo cemento 4), **22** (sili calce), **23** (insacatrice Haver), **24** (carico cemento sfuso), **25** (carico cemento sfuso), **26** (carico cemento sfuso), **27** (carico cemento sfuso), **28** (nastri frantoio materie prime), **29** (nastri frantoio materie prime), **30** (nastri frantoio materie prime), **31a** (scarico bilance nastri materie prime), **31b** (scarico bilance nastri materie prime), **31c** (scarico bilance nastri materie prime), **32** (trasporto calce a insacatrice), **33** (trasporto farina), **34** (silo correttivi cemento)

Polveri totali

10 mg/Nm³

Per i nuovi punti di emissione **E3** (silo idrossido di calcio) e **E5** (trasporto clinker)

1. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti, la Società deve darne comunicazione alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
2. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui ai precedenti punti i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

Per tutti i punti di emissione:

- a) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- c) La Società predispose un apposito registro, anche su supporto informatico, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006.
- d) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e di odori.
- e) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- f) La Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, per i punti di emissione **1, 2, E5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31a, 31b, 31c, 32** e **33**, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

- g) Per quanto riguarda i punti di emissione afferenti ai sili (E3, 7, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 34), trattandosi di sili dotati di idoneo sistema di abbattimento delle polveri, la società è esonerata dall'effettuare i successivi controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettuati correttamente le operazioni previste alla precedente lettera b).
- h) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
- i) I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione contenuta nell'autorizzazione.

SCARICHI IDRICI

Lo scarico su corpo idrico superficiale denominato Torrente Cosa di acque meteoriche di dilavamento, viene autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- lo scarico deve rispettare, per i parametri solidi sospesi, materiali grossolani, idrocarburi totali, COD, cloruri, fluoruri, azoto totale, fosforo totale e metalli la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al decreto legislativo 152/2006 articolo 101, in particolare la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo;
- lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (tenendo conto anche di quanto previsto in materia di sicurezza e igiene del lavoro);
- il rispetto dei valori limite di emissione non potrà essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- si deve provvedere alla pulizia dei piazzali in modo costante;
- dovranno essere prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti spandimenti accidentali di sostanze inquinanti o a situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali;
- il sistema di collettamento deve essere dotato di dispositivi idonei all'intercettazione del flusso inquinante di cui al punto e) prima dello scarico.

Lo scarico sul suolo di acque reflue domestiche viene autorizzato ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le acque in uscita dai WC dei servizi igienici dovranno essere trattate in una vasca Imhoff prima dello scarico nel pozzo perdente;
- Le acque saponate dovranno essere trattate presso un pozzetto condensa-grassi prima dello scarico nel pozzo perdente;

Deve essere effettuata una corretta manutenzione delle fosse Imhoff e dei pozzetti condensa grassi al fine di prevenire eventuali intasamenti dei pozzi perdenti.



RIFIUTI

Attività di recupero di rifiuti (R)

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERATI

Denominazione Rifiuto	D.M. 5/2/98 All. 1 n° classific.	Codice CER .	Recupero max (t/anno) DM 186/2006, Allegato 4	Quantità recuperata presunta (t/anno)	Messa in riserva R13 max (t)
Scaglie di laminazione	5.14	10 02 10 12 01 01 12 01 02	15.000	10.000	1.200
Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	7.25	10 09 08	73.000	35.000	2,240
Sabbie esauste	7.5	10 10 99 10 12 99	5.000	5000	150
Rifiuti di refrattari ad forni per processi ad alta temperatura	7.8	16 11 06	2.700	500	350
Fanghi di trattamento acque reflue industriali decantazione acque di raffreddamento dei processi dell' industria siderurgica	12,16	19 08 14	6.000	6.000	128
Ceneri dalla combustione di biomasse	13.2	19 01 12	20.000	7.500	150
Ceneri pesanti da incenerimento di RSU e assimilati e da CDR	13.3	19 01 12	12.000	7.500	150
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	13.6	10 01 05	40.000	6.000	60

Farine animali di cui all' Allegato 1 dell' Ordinanza Ministero della Sanità 30.03.2001 - art. 6 D.Lgs; 133/2005 - Reg. CE 1774/2002		02 02 03 02 02 99		14.000	90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------	--	--------	----

L'utilizzo delle farine animali dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'Allegato 3 al decreto legislativo 133/2005.

Attività di smaltimento rifiuti pericolosi (D)

Presso l'impianto, sono autorizzate le operazioni di coincenerimento di rifiuti speciali pericolosi, individuati con i codici del Catalogo Europeo dei rifiuti, di cui al seguente elenco:

CODICE CER	DEFINIZIONE RIFIUTO
05 01 03*	Morchie depositate sul fondo di serbatoi
19 11 03*	Rifiuti liquidi acquosi
12 01 07*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	Oli sintetici per macchinari
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio
13 01 05*	Emulsioni non clorurate
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici
13 02 04*	Scarti di olio clorurati per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 05*	Scarti di olio per lubrificazione, non clorurati lubrificazione
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 08 02*	Altre emulsioni
13 08 99*	Rifiuti non specificati altrimenti
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi
16 10 01*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio

- a. ai sensi dell'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 è autorizzata la miscelazione dei rifiuti pericolosi, al fine di renderne più sicuro il recupero e lo smaltimento, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- b. la miscelazione dei rifiuti dovrà garantire l'assoluta sicurezza sanitaria, ambientale e la tutela dei lavoratori per quanto attiene la mancanza di reazione chimico fisica delle diverse tipologie di rifiuti usati, sia in fase di stoccaggio sia in fase di coincenerimento, dimostrata tramite idonea relazione da presentarsi con congruo anticipo prima dell'inizio dell'attività di miscelazione, agli Enti deputati al controllo;
- c. la quantità annua di rifiuti pericolosi (oli usati ed emulsioni oleose) che possono essere coinceneriti è pari a 18.000 t/anno;
- d. il flusso di massa minimo e massimo dei rifiuti che alimentano l'impianto è rispettivamente di 0 kg/h e 2.500 kg/h (pari a 60 t/die);
- e. il potere calorifico inferiore minimo e massimo dei rifiuti è rispettivamente di 10.450 kJ/kg (2.500 kcal/kg) e 37.620 kJ/kg (9.000 kcal/kg);
- f. la potenza termica nominale del forno di cottura clinker è pari a 40 MW;
- g. è vietato il coincenerimento di oli usati ed emulsioni oleose contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione;
- h. per essere ammessi al coincenerimento gli oli usati e le miscele oleose dovranno essere conformi ai requisiti prescritti nell'Allegato 3. Suballegato 1, del decreto ministeriale 124/2000 secondo i metodi di analisi ivi indicati,

1. Per l'impianto valgono le seguenti prescrizioni gestionali:
 - a. la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati, come combustibile, gli oli usati e le miscele oleose deve essere pari o superiore a 6 MW;
 - b. deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente legislazione statale;
 - c. deve essere evitata la diffusione di odori e vapori, sia durante lo stoccaggio che durante le operazioni di travaso dai camion cisterna ai contenitori per lo stoccaggio e, qualora necessario, siano captati e convogliati in idoneo sistema di abbattimento;
 - d. deve essere consentito il campionamento dei rifiuti, tramite idoneo e sicuro sistema, per gli addetti alle operazioni di controllo, sia dalle cisterne di stoccaggio che durante le operazioni di travaso dai mezzi di trasporto alle cisterne stesse;
 - e. in caso di malfunzionamenti o avarie dell'impianto deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti;
 - f. con riferimento all'area ricevimento e stoccaggio, la pompa collocata nel pozzetto stagno in cui fluiscono le eventuali perdite di combustibile e/o le acque piovane dovrà essere dotato di idoneo dispositivo di allarme di tipo acustico/luminoso che deve entrare in funzione in caso di mancato funzionamento della pompa stessa;
 - g. non potrà essere immesso negli scarichi della rete fognaria alcun tipo di rifiuto, che dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente in materia.

2. La Società BUZZI UNICEM S.p.A. deve mantenere la garanzia finanziaria ai sensi della legge regionale 30/87 e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 502/91, a favore del Comune di Travesio pari a € 259.600,159 (duecentocinquantanovemilaseicento/159).

La Società dovrà attenersi alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. per il recupero dei rifiuti di cui alle tipologie 5.14, 7.25, 7.5, 7.8, 12.16, 13.2, 13.3 e 13.6 e alle disposizioni di cui all'Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2001 e s.m.i. e al Regolamento 1774/2002 relativamente al recupero di farine animali.



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il Gestore deve comunicare entro 48 ore l'accaduto alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG e deve essere attivato un sistema alternativo di misura e campionamento, quali ad esempio idonei sistemi predittivi da concordarsi con ARPA.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'impianto dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore dell'impianto è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati della Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del decreto legislativo 152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dell'impianto dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti
- e) pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore dell'impianto deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

AUTOCONTROLLO

Tab. 1 - Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

	Nominativo del Referente
Gestore dell'impianto (controllo interno)	Massimo Veglia
Società terza contraente (controllo esterno)	Come identificate da comunicazione dell'azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia – Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia - Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PROPOSTA PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri determinati in continuo (SRM – Sistema di misura di riferimento)				
Punto Emissione	Parametro	Metodo di prova (dlgs 152/2006, art. 271, c.17)	Modalità di controllo Periodicità	Modalità di registrazione e trasmissione
E4	Temperatura		SME	<p>Registrazione: giornaliera / mensile</p> <p>Trasmissione: Trasmissione annuale in Report AIA</p>
	Portata			
	Ossigeno			
	CO			
	CO ₂			
	NH ₃			
	COT			
	NO ₂			
	SO ₂			
	HCl			
PTS				
Parametri determinati in discontinuo				
E4	Hg		<p>annuale</p> <p>(quadrimestrale nel caso venga effettuata attività di coincenerimento rifiuti)</p>	<p>Registrazione: annuale (quadrimestrale nel caso venga effettuata attività di coincenerimento rifiuti)</p> <p>Trasmissione: Trasmissione annuale in Report AIA</p>
	As			
	Cd			
	Cr			
	Cu			
	Ni			
	Pb			
	Zn			
	Se			
	Sb			
	Co			
	Mn			
	Sn			
	Tl			
	V			
	PCDD - PCDF			
PCB				
C ₆ H ₆				
IPA				
HF				

Parametri determinati in continuo (SRM – Sistema di misura di riferimento)				
Punto Emissione	Parametro	Metodo di prova (dlgs 152/2006, art. 271, c.17)	Modalità di controllo Periodicità	Modalità di registrazione e trasmissione
1, 2, E5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31a, 31b, 31c, 32, 33	PTS			Reg. e Trasm: Annuale

Per quanto riguarda le modalità di controllo (SME), la Società deve ottemperare alle disposizioni della Norma UNI EN 14181:2005.

Tab.3 – Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Forno + Molino crudo + Raffreddat. clinker (E4)	Elettrofiltro	piastre, elettrodi, isolatori, coclee...	temperatura, KV e A di assorbimento	Gestione automatica Forno (continuo)	registrazione informatica
Forno + Molino crudo (E4)	Sistema SNCR (riduzione NOx)	nebulizzatori, elettrovalvole, coclee, pompe.....	consumo urea, emissioni NOx	Gestione automatica Forno (continuo)	registrazione informatica
Forno + Molino crudo (E4)	Iniezione di Idrossido Calcio (riduzione SO₂)	coclee, pompe, iniettori,.....	consumo idrossido di calcio, emissioni SO ₂	Gestione automatica Forno (continuo)	registrazione informatica
Altri punti di emissione	Filtri a maniche	maniche filtranti, sistemi pulizia, coclee,	verifica visiva, misura depress.	Verifica manutenzione	bolle manutenz. -Sistema Inform. Manuten. (SIM)

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Polveri diffuse	movimentazione materie prime e semilavorati (con nastri, elevatori...)	manutenzione preventiva	verifica visiva (operatori esterni)	mensile	bolle di lavoro – Sistema Informatico Manutenzione (SIM)
Polveri diffuse	strade e piazzali interni	pulizia con motospazzatrice	visiva	giornaliera	ore lavorate da motospazzatrice



Acqua

Tab 5 – *Inquinanti monitorati (cfr. Scarico acque meteoriche)*

Punto emissione	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
SI (acque meteo)	pH	APAT IRSA-CNR 2060 Man. 29/2003	annuale (in caso di evento meteorico che comporti superamento dello scollatore di piena)	registrazione e trasmissione annuale
	Materiali grossolani	visivo		
	Solidi sospesi totali	APAT IRSA-CNR 2090 B Man. 29/2003		
	As	APAT CNR IRSA 3080 A Man. 29/2003		
	Cd	EPA 7130:1986		
	Cr	APAT CNR IRSA 3150 A Man. 29/2003 EPA 7190:1986		
	Cr VI	APAT IRSA-CNR		
	Hg	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man. 29/2003		
	Ni	APAT CNR IRSA 3220 A Man. 29/2003 EPA 7520:1986		
	Pb	EPA 7420:1986		
	Cu	APAT CNR IRSA 3250 A Man. 29/2003 EPA 7210:1986		
	Zn	APAT CNR IRSA 3320 Man. 29/2003 EPA 7950:1986		
	Al	APAT – CNR IRSA		
	Ba	APAT – CNR IRSA		
	B	APAT – CNR IRSA		
Fe	APAT – CNR IRSA			

	Mn	APAT – CNR IRSA		
	Se	APAT – CNR IRSA		
	Sn	APAT – CNR IRSA		
	Cloruri	UNI EN ISO 10304-2:2000		
	Fluoruri	UNI EN ISO 10304-2:2000		
	Fosforo totale	APAT IRSA-CNR 4060 Man. 29/2003		
	Azoto totale	APAT IRSA-CNR 4060 Man. 29/2003		
	Idrocarburi totali	APAT IRSA-CNR		
	COD	APAT IRSA-CNR		

Tab. 6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e dei controlli effettuati
S1	vasche trattamento (meccanico) acque di prima pioggia (con recupero nel ciclo produttivo) e seconda pioggia	- grigliatura - sedimentazione - dissabbiatura lamellare - disoleatura	verifica visiva,	pozzetto campionamento, griglia, pompe	mensile	registro autocontrolli

Rumore

Il Sistema di Gestione Ambientale, con specifica procedura operativa, prevede l'indagine fonometrica con misura dei livelli sonori in corrispondenza dei punti significativi al perimetro dell'Unità Produttiva e/o presso i principali recettori sensibili, al fine di assicurare il costante rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Tab. 7 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico		
Frequenza	Triennale	Annuale
Recettori	p. RR1 - Case Sociali - Ovest	pp. R1 – R23 al perimetro del sito
	p. RR2 - Casa Frari - Nord	
	p. RR3 - Casa V. Mulino - Sud Est	
	p. RR4 - Casa Crus - Nord Est	

Rifiuti

Tab. 8 – Controllo rifiuti in ingresso (destinati al recupero come materia o come combustibili)

Rifiuti controllati	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
recupero come materia	visivo – campionam. manuale	giornaliera	registro e Sistema Informatico di Laboratorio (per analisi caratterizzazione)
recupero energetico	visivo – campionam. manuale	giornaliera	registro e Sistema Informatico di Laboratorio (per analisi caratterizzazione)

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Tab. 9 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno	parametri di processo	in continuo	regime, avvio, arresto	Sistema informatico di gestione processo	polveri, SO ₂ , NO ₂ , COT, CO,	in continuo SME o registrazione giorn. / settim.
Elettro filtro	- temperatura ingresso - assorbim (A)	in continuo	regime, avvio, arresto	Sistema informatico di gestione processo	polveri	in continuo SME
Filtri a maniche	- emiss. polveri - DP - rotazione coclea	segnalaz	regime	visivo / strumentale	polveri	manuale
Vasche - trattamento scarichi idrici	Intasamenti o anomalie pompe,	mensile o segnalaz	regime	visivo / strumentale	acqua reflua	Manuale
Filtri a Sabbia	Anomalie, intasamenti	Mensile	regime	visivo	Acqua emunta	manuale

Tab. 10 – Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli ⁷
Forno	Manutenzione	12 – 16 mesi	Sistema Informatico Manutenzione (SIM)
Elettrofiltro	Manutenzione	12 – 16 mesi	Sistema Informatico Manutenzione (SIM)
Filtri a maniche	Manutenzione	secondo SIM	Sistema Informatico Manutenzione (SIM)
Vasche trattamento scarichi idrici	Manutenzione e pulizia	annuale	registro (manuale)

Controlli sui punti critici

Tab. 11 - Punti critici degli impianti e dei processi produttivi (vedere tabella 9)

Tab. 12 – Interventi di manutenzione sui punti critici (vedere tabella 10)

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Tab. 13 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Serbatoi fuori terra per oli minerali (gasolio, oli/emulsioni ..) ed additivi macinazione	visivo	mensile	manuale	visivo	mensile	manuale

INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tab. 14 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico di energia elettrica	GJ/t cem	da RMP (Rapporto Mensile Produzione)	<i>mensile /annuale – RMP</i>	Sistema informatico di calcolo per Rapporto di Produzione – server centralizzato
Consumo specifico di energia termica	GJ/t clk			
Sostituzione calorica da alternativi (R1)	%			
Sostituzione materie prime con rifiuti non pericolosi - materie prime non naturali (recupero di materia – R5)	%			
Produzione di rifiuti (attività di manutenzione, servizi, uffici)	kg/t	Da registro Carico / Scarico	<i>annuale</i>	Software gestione rifiuti
Consumo di acqua industriale (raffreddamento e condizionamento effluenti)	l/t	Da lettura contatori	<i>mensile / annuale</i>	Registro previsto dal Sistema di Gestione Ambientale
Emissioni Polveri	g/t clk	Da rapporti SME		Software gestione SME
Emissioni NO ₂	g/t clk			
Emissioni SO ₂	g/t clk			
Emissioni CO ₂	g/t cem	Da RMP	<i>annuale</i>	Rapporto PWHC

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al decreto ministeriale 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 15, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato decreto ministeriale 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tab. 15 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	Triennale	2
	Acqua	Triennale	2
	Rifiuti	Triennale	2
	Clima acustico	Triennale	2
	Tutela risorsa idrica	Triennale	2
Campionamento e analisi (allegato V del D.M. 24/04/2008)	Aria - E4 metalli - E8 polveri	Triennale	2
	Acqua	-	-

